

CIRCOLARE N. 14
30 GIUGNO 2014

Obbligo di POS per imprese e professionisti: decorrenza 30/06/2014

© Copyright 2014 Acerbi & Associati®

L'articolo 15 commi 4 e 5 del D.L. n. 179/2012, cosiddetto "Crescita Bis", ha previsto che:
"A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del D.Lgs. n.231/07.

Con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili".

Quindi **decorre dal 30 giugno 2014** l'obbligo per **i soggetti che effettuano vendita di beni e servizi, anche professionali**, di accettare pagamenti anche con carte di debito.

Per consentire i pagamenti tramite carte di debito occorre munirsi di un **POS**.

In attuazione di quanto richiesto dalla norma primaria sopra citata, è stato adottato il **decreto interministeriale 24 gennaio 2014**. Rispetto a quest'ultimo occorre evidenziare che resta la precisazione secondo la quale la nuova disciplina si applica a tutti i **pagamenti di importo superiore a 30 euro**, disposti a favore di imprese o professionisti, per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi (art. 2 comma 1 del DM 24 gennaio 2014).

Quanto ai soggetti interessati (dall'obbligo di dotarsi del POS) si deve supporre, in attesa di limitazioni derivanti dal dettato del citato decreto attuativo, che la platea sia ampia e che possa ricomprendere:

- i commercianti al dettaglio;
- i commercianti all'ingrosso;
- i produttori;
- gli agricoltori;
- gli ambulanti;
- i professionisti.

Gli acquirenti cui deve essere assicurata la possibilità di pagare con carte di debito possono essere consumatori o utenti finali e quindi soggetti privati. Il decreto attuativo li definisce come le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale eventualmente svolta.

Va **tuttavia** rilevato come la norma di riferimento (art. 15 comma 4 del D.L. n. 179/2012) sembra porre un generico obbligo in capo ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, senza limitarne invece l'operatività nei confronti dei soggetti privati.

Ma, la questione di fondo attiene alla **natura** dell'**adempimento: obbligo giuridico o mero onere?**

Il Consiglio nazionale forense, nella circolare n. 10-C-2014, ha precisato che la disposizione in parola introduce un **onere**, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di

applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali **saranno i clienti a richiedere** di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Ipotesi che potrebbe anche non verificarsi mai. In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di pagare tramite carta di debito, e il professionista ne fosse **sprovvisto**, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della **mora del creditore** (artt. 1206 ss. c.c.), che non libera il debitore dall'obbligazione. **Nessuna sanzione** è, infatti, prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.

Questa impostazione è stata fatta propria anche dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro nella circolare n. 12/2014 e **confermata** da una risposta, fornita dal Sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti, all'interrogazione 5-02936 in Commissione Finanze alla Camera. Più di recente, inoltre, lo stesso Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, intervenendo alla cerimonia di chiusura dell'anno 2013/2014 della scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza, avrebbe implicitamente confermato l'assenza di un vero e proprio obbligo giuridico, collocando tra le misure che il Governo si appresterebbe ad adottare anche l'introduzione di **sanzioni** per chi, pur essendovi tenuto, **non** adotti il **POS**.

Secondo una parte della dottrina, peraltro, già attualmente si sarebbe in presenza di un **obbligo giuridico**, dal momento che, per parlare di "onere", bisognerebbe anche individuare una situazione di **svantaggio** che derivi al soggetto che non abbia tenuto il comportamento del quale era onerato. Situazione che, nel caso di specie, si faticherebbe a ravvisare. Si osserva, tuttavia, come tale situazione di svantaggio potrebbe individuarsi negli effetti che il codice civile correla alla mora del creditore (si pensi, ad esempio, all'**esclusione** degli **interessi** ed al pagamento delle eventuali spese di cui all'art. 1207 c.c.).

L'espressione "sono tenuti", di cui all'art. 15 comma 4 del DL 179/2012, presenta un **tenore imperativo**, a prescindere dal fatto che una sanzione sia o meno apprestata dal legislatore per il caso di violazione del comportamento prescritto (circostanza non infrequente nel nostro ordinamento); se è vero che non c'è sanzione espressa, i professionisti hanno pur sempre l'obbligo di **esercitare** la **professione** con "**decoro**", e quindi con un comportamento ossequioso anzitutto verso la legge. In linea teorica, gli Ordini professionali, quindi, potrebbero ritenere l'infrazione dell'obbligo di POS come una **violazione deontologica** sia verso i clienti che verso i colleghi.